

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO		
Servizio pianificazione territoriale e strategica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774 120/0432 555 298 fax + 39 040 3774110 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1	

PARERE

N. 019/17

D.D. 23.08.2017

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 14.

D.P.Reg. 86/2008, art. 12.

L.R. 3/1999 e s.m.i., art. 3.

L.R. 3/2015 e s.m.i., art. 65.

Consorzio di sviluppo economico locale
di Gorizia.

Variante n. 4 al Piano territoriale infraregionale.

Del. C. di A. di adozione n. 12 del 30.06.2017.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

L'art. 3, co. 1, della L.R. 3/1999 attribuisce funzioni di pianificazione territoriale ai Consorzi per lo sviluppo industriale limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

L'art. 65, co. 1, della L.R. 3/2015 conferma che ai Consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali e che tali funzioni si esplicano attraverso la redazione dei Piani territoriali infraregionali (PTI), previsti dall'art. 14 della L.R. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Il co. 3 del medesimo art. 65 stabilisce che i PTI siano adottati ed approvati ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.P.Reg. n. 86/2008 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della L.R. 5/2007) e che gli stessi PTI si armonizzino con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla L.R. 26/2014, secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

Infine il co. 6 del succitato art. 65 dispone che il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

Nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla L.R. 26/2014 la compatibilità urbanistica del PTI con le indicazioni dei Piani territoriali e con gli strumenti urbanistici comunali, ai sensi del co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 86/2008, è accertata di concerto dall'Ente promotore del PTI e dalla Regione sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Con D.P.Reg. n. 0346/Pres. del 07.10.2005 è stato approvato il Piano territoriale infraregionale dell'ambito di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale e artigianale di Gorizia; successivamente sono state predisposte ed approvate tre varianti parziali al PTI stesso.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con propria deliberazione n. 12 del 30.06.2017, ha adottato la Variante n. 4 al PTI in sostituzione di una precedente versione della medesima Variante n. 4 (avviata dal Consiglio di Amministrazione in data 18.01.2017), peraltro mai trasmessa in forma completa alla scrivente Direzione.

La citata deliberazione n. 12/2017 è pervenuta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 06.07.2017, con nota del Consorzio prot. n. 217 del 30.06.2017.

Gli elaborati tecnici allegati costituenti la Variante n. 4 al PTI sono i seguenti:

- Allegato a) Relazione illustrativa
- Allegato b) Norme tecniche di attuazione del Piano territoriale infraregionale modificate
- Allegato c) Asseverazioni
- Allegato d) Rapporto preliminare ambientale
- Tav. 18 Stato di fatto
- Tav. 18 Stato di progetto.

Nell'allegato "C" è presente un'asseverazione del progettista con la quale si attesta che la Variante n. 4 al PTI non rientra nei casi previsti dall'art. 9 bis della L.R. 27/1988 e s.m.i. e che pertanto non è necessario acquisire il parere geologico.

Il progettista della presente Variante assevera che la stessa non prevede aree o immobili nei confronti dei quali si debba procedere ad espropriazione e che non è necessaria la redazione del "Programma delle fasi e dei tempi di realizzazione" di cui alla lett. e), co. 1, art. 13 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008, in quanto la Variante n. 4 al PTI prevede soltanto modifiche in diminuzione rispetto ai Piani precedenti.

Nelle conclusioni del Rapporto preliminare ambientale si afferma quanto segue: *"sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, che la Variante predisposta è ininfluente sulle risorse essenziali del territorio e non significativa per gli effetti ambientali prodotti, considerabili nulli, e comunque tali da non rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e smi."*

Inoltre nell'allegato "C" è contenuta anche un'asseverazione in merito alla non sussistenza delle condizioni per l'attivazione della procedura di Verifica di significatività dell'incidenza e/o della Valutazione di incidenza.

Richiesto di parere ai sensi del co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 86/2008 con nota prot. n. 76333 del 17.07.2017, il Comune di Gorizia ha riscontrato con propria nota prot. n. 39970 del 07.08.2017 nella quale ha espresso una valutazione tecnica che si considera favorevole in merito alla compatibilità tra le previsioni della Variante n. 4 al PTI e il vigente strumento urbanistico comunale (PRGC).

ESAME DELLA VARIANTE AL PTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' URBANISTICA

Contenuti della Variante

In sintesi la modifica al vigente PTI consiste nel ridimensionamento dell'area adibita a "Centro Servizi" da mq 4.191 a 1.000 mq.

Di conseguenza, la contigua area produttiva (Lotto n. 49) viene ampliata da 12.454 mq a 15.646 mq.

Va precisato che la modifica sopra descritta non riguarda aree libere da infrastrutturare, ma la ripartizione di funzioni all'interno di un edificio già esistente.

Nel Lotto n. 49 verranno ospitate attività produttive in locazione secondo quanto previsto nell'art. 10 delle NdA e secondo quanto specificato puntualmente per il Lotto n. 49 nell'art. 34 ter delle NdA del PTI.

Mentre l'area del "Centro Servizi" potrà essere utilizzata per attività direzionali, uffici amministrativi, uffici commerciali, uffici tecnici, etc. in base all'art. 10, lettera c1.

Considerazioni istruttorie

E' utile premettere che il Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, nell'Assemblea consortile del 21.04.2017 ed in forza della L.R. 3/2015, ha modificato il proprio Statuto ed ha aggiornato la propria denominazione in "*Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia*" (CSIA).

Tale atto costituisce la prima fase di un processo che comporterà, in un secondo tempo, la fusione del Consorzio con "Sdag SpA" e con la "Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia Società Consortile P.A.", entrambe partecipate dal Comune di Gorizia.

In merito al vigente PTI va rilevato che l'ambito di competenza del Consorzio è suddiviso in aree a diversa destinazione d'uso: "Aree per insediamento di attività produttive", "Aree per la viabilità", "Aree per la localizzazione di servizi" ed "Aree per il verde pubblico".

Gli interventi all'interno di tali aree sono regolamentati da differenti disposizioni normative con una distinzione sia in termini di definizione dei parametri, sia in termini di destinazioni ammesse e di indici urbanistici ed edilizi.

In merito alla modifica introdotta dalla presente Variante, va ricordato che già con la precedente Variante n. 2 al PTI l'area destinata a "Centro Servizi" era stata ridimensionata per consentire la localizzazione di un'attività produttiva (attività editoriale) altrimenti non compatibile con la normativa di attuazione vigente e, a tal fine, la normativa del PTI era stata integrata con un apposito articolo (art. 34 ter - Prescrizioni particolari per il lotto 49).

A riguardo dell'ulteriore "ridimensionamento" dell'area "Centro Servizi" operato dalla presente Variante, va precisato che il PTI non stabilisce degli standard minimi da riservare per le aree destinate a servizi all'interno del proprio ambito di competenza pianificatoria. Peraltro anche il vigente PRGC (art. 20 Zona D.1 - Insediamenti industriali di interesse regionale) non prescrive, né individua le aree da riservare a servizi all'interno della zona D1 essendo tale scelta demandata al PTI.

Quanto sopra evidenziato permette, quindi, al Consorzio di sostenere che la riduzione dell'area "Centro Servizi" rientra nelle proprie scelte strategiche, non dovendo rispettare dotazioni standard minime.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa la futura fusione del Consorzio con Sdag Spa e Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta Società Consortile P.A. potrebbe permettere di individuare - in sede di riformulazione del Piano territoriale infraregionale esteso a tali nuovi ambiti - un'altra area da adibire alle destinazioni d'uso previste dal "Centro Servizi" rendendo tale localizzazione più consona rispetto a quella attuale.

Dal punto di vista normativo il Consorzio ha modificato l'art. 15 - "Area per il centro servizi - CS" riducendo il rapporto di copertura massimo dal 50% al 10% e ha ridefinito la superficie da destinare a parcheggi di relazione nel 100% della SLP in progetto.

Si ribadisce che la compatibilità delle previsioni della presente Variante con il vigente PRGC di Gorizia si considera sia stata valutata favorevolmente sotto il profilo tecnico dal Comune di Gorizia con la nota citata in precedenza.

Dato conto, quindi, delle motivazioni che sorreggono la Variante e del parere del Comune di Gorizia, si può ritenere che le modifiche azzonative e normative introdotte dalla medesima Variante siano compatibili con le

previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente e poiché attengono direttamente alla scala particolareggiata, propria del PTI, risultano di fatto compatibili con la strumentazione urbanistica regionale (PURG).

Va rilevato, inoltre, che le modifiche introdotte dalla Variante in argomento non introducono nuovi vincoli espropriativi, ma determinano un diverso utilizzo delle aree all'interno del PTI. Un tanto viene esplicitato nelle asseverazioni che attestano l'assenza di previsioni di aree o immobili nei confronti dei quali si debba procedere ad espropriazione ed inoltre la non necessità di predisposizione del Programma delle fasi e dei tempi di realizzazione previsto dalla lett. e), co. 1, art. 13 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008.

Tutto ciò premesso,

ESPRIME IL PARERE

alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni fin qui svolte, che le modifiche contenute nella Variante n. 4 al Piano territoriale infraregionale del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30.06.2017, siano compatibili con il vigente Piano regolatore generale comunale del Comune di Gorizia, così come richiesto dall'art. 12, co. 2, del D.P.Reg. n. 86/2008, e che pertanto la Variante stessa sia meritevole di approvazione da parte del Presidente della Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott. Marco Padrini

VISTO: IL PRESIDENTE